

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N. 15 DEL 01. 12. 2009

SCUDO FISCALE CON RIMPATRIO DI GIOIELLI

IL QUESITO

Si chiede se presentando ad una qualsiasi banca in Italia la dichiarazione riservata per il rimpatrio di gioielli detenuti all'estero e dunque compilando il rigo A4 (altri investimenti di natura non finanziaria), nonché fornendo alla banca stessa la provvista per il versamento dell'imposta sostitutiva del 5%, si ottiene automaticamente una copertura, in caso di verifica fiscale, pari all'importo indicato in corrispondenza del predetto rigo.

* * *

PREMESSA

L'articolo 13 bis della legge n. 102/2009 prevede la possibilità per le persone fisiche residenti in Italia di far rientrare disponibilità finanziarie e beni patrimoniali detenuti illecitamente all'estero. Tale possibilità si ottiene presentando presso un intermediario finanziario una dichiarazione riservata e, nei limiti dell'importo indicato nell'apposito modello di dichiarazione, la stessa produce effetti preclusivi rispetto agli accertamenti fiscali e contributivi, nonché estingue le sanzioni di natura amministrativa ed alcuni reati tributari specificatamente individuati.

Il costo della sanatoria è pari al 5% dell'importo oggetto di rimpatrio. Dunque, in linea di principio, indicando nella "dichiarazione riservata" un importo di beni rimpatriati (tra i quali sono compresi i beni preziosi) pari e € 100.000,00 nonché fornendo alla banca la provvista per € 5.000,00 si ottiene una copertura in sede di accertamento di € 100.000,00.

Meritano però di essere meglio circostanziate le modalità di rimpatrio.

ADEMPIMENTI

Con la circolare n. 43 del 10 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia, prendendo in considerazione le diverse modalità di rimpatrio con le quali può essere effettuata la sanatoria. Per quel che interessa ai fini della risposta al quesito, il rimpatrio può avvenire con trasporto al seguito. In tal senso, dunque, si può ipotizzare che il contribuente possa utilizzare tale modalità di rimpatrio per beni patrimoniali quali sono i gioielli.

Occorre utilmente sottolineare che nell'ipotesi in cui rimpatrio dei gioielli (come di qualsiasi bene patrimoniale mobile) avvenga da un paese della Ue, all'atto dell'ingresso in Italia non occorre effettuare alcuna dichiarazione doganale. Ciò è stato seppure indirettamente chiarito nella citata circolare n. 43/2009 laddove viene detto *“L'operazione di rimpatrio può essere effettuata anche attraverso il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie. In tal caso, si applica l'ordinaria disciplina in materia di monitoraggio (articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195). Quest'ultima prevede l'obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare all'Agenzia delle Dogane l'operazione di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie di importo pari o superiore a euro 10.000. La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera ovvero consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi.”*. Si parla, dunque, esclusivamente di attività finanziarie e non di attività patrimoniali.

In modo più esplicito tale circostanza è stata, peraltro, confermata dalla nota dell'Agenzia delle dogane prot. n. 140269/RU del 16 ottobre 2009, la quale ha precisato che la dichiarazione doganale deve essere presentata per le attività patrimoniali di valore superiore a 10 mila euro solo nel caso il rientro avvenga da Stati extra UE.

IL COSTO D'ACQUISTO DEI GIOIELLI

L'Agenzia delle entrate nella predetta circolare n. 43/2009 ha chiarito che occorre fornire la documentazione attestante il costo d'acquisto, elemento assai importante poiché su di esso si applica l'imposta sostitutiva del 5% e perché costituisce l'importo della copertura dello scudo in caso di accertamento. Tuttavia, *“in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, al fine di rendere attendibile il valore delle predette attività, si ritiene necessario che esso sia comprovato da un'apposita perizia di stima che deve essere conservata a cura del contribuente ma non obbligatoriamente allegata alla dichiarazione riservata.”*. Dunque, il contribuente nel caso non riesca a documentare il costo d'acquisto dovrà far periziare i gioielli da un soggetto dotato di provata competenza, conservare la relazione di stima ed esibirla in caso di verifica fiscale.

CONCLUSIONI

Tanto premesso, il presente parere non sarebbe tuttavia attendibile se non si fornissero ulteriori, fondamentali, elementi di riflessione.

La circolare n. 44/2009 ha altresì precisato che *“la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all'estero oggetto di rimpatrio.”*

In definitiva, in caso di verifica fiscale, laddove l'organo ispettivo dovesse rilevare, ad esempio, occultamento di redditi sottratti a tassazione per € 100.000,00 nell'anno 2007 è da ritenersi che potrebbe richiedere la prova che il denaro sottratto a tassazione nel 2007 sia stato utilizzato nel predetto anno o nell'anno successivo per l'acquisto di gioielli che sono poi stati fatti oggetto di rimpatrio, mediante a procedura prima descritta. In definitiva, in sede di verifica fiscale potrebbe essere chiesto al contribuente di contestualizzare, dal punto di vista temporale, l'evasione fiscale con il contestuale o successivo acquisto di gioielli. E' del tutto evidente che in mancanza di documentazione comprovante l'acquisto del bene patrimoniale, la prova diviene sostanzialmente impossibile.

Merita di essere ulteriormente segnalato che non tutte le banche accettano di gestire “dichiarazioni riservate” riferite al rimpatrio di beni patrimoniali (in particolare oggetti preziosi, ovvero rimpatrio giuridico di quote societarie da paesi ove non sia chiara la legislazione) posto che, in definitiva, nel caso di specie avrebbero solo l'onere amministrativo-burocratico di gestire la dichiarazione di rimpatrio e il versamento dell'imposta sostitutiva, senza alcun vantaggio in termini di ottenimento in gestione di somme o valori.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni; Art. 1 del Decreto Legislativo n. 195/2008.

PRASSI DI RIFERIMENTO

Circolare Agenzia delle entrate n. 43 del 10 ottobre 2009; Nota dell'Agenzia delle dogane prot. n. 140269/RU del 16 ottobre 2009.

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

